Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1652

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUGLIA, ANGRISANI, LANNUTTI, DONNO, VACCARO, GALLICCHIO, LEONE, RICCIARDI, ROMANO, CROATTI e GIANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2019

Modifica all'articolo 125-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratto di credito

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge affronta la questione del limite massimo al tasso di finanziamento. Al riguardo, il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, all'articolo 5, comma 1, prevede che: « Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni (...) ».

Il testo unico sulla cessione degli stipendi, salari e pensioni, dunque, stabilisce che il lavoratore non possa avere allo stesso tempo più cessioni del quinto. In altre parole, dal tenore della norma si desume che questo limite resta comunque tale, non essendo possibile sovrapporre più cessioni.

Con riferimento al tasso annuo effettivo globale (TAEG), l'articolo 120-*quinquies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dispone che: « La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto ».

La legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, ha introdotto un limite ai tassi effettivi sulle operazioni di finanziamento, il cui superamento determina un caso di usura. I tassi soglia non sono fissati dalla Banca d'Italia ma determinati da un automatismo stabilito dalla legge, a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente dalla Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge appena citata « Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura (...) ».

Da ultimo, il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 25 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2019, n. 151, ha reso noti i tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019, sulla base delle rilevazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio - 31 marzo 2019.

I tassi soglia degli interessi usurari sono stati calcolati secondo il meccanismo introdotto dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, in vigore dal 14 maggio 2011. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 108 del 1996, non è stata applicata alcuna correzione ai tassi data la stabilità dei tassi sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea (BCE). Ai fini della determinazione de-

gli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella, allegata al decreto ministeriale, devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Come si evince dalla tabella *de qua*, con i valori riferiti al secondo trimestre del 2019, il tasso medio e il tasso soglia sono determinati sulla base della categoria di operazione e sulla relativa classe di importo. Non guardano, dunque, alla possibilità che il medesimo soggetto abbia già in essere più finanziamenti.

Questa ultima ipotesi può essere disciplinata dai contratti con i singoli intermediari, ma, ad ogni modo, l'importo massimo del tasso applicato dall'intermediario al consumatore non può mai superare il tasso soglia, definito in tabella; soglia oltre la quale per ciascuna categoria di operazioni, il tasso di interesse applicato è da ritenersi usurario, con tutte le conseguenze del caso.

Tuttavia, con il presente disegno di legge si vuole agire in via legislativa, attraverso una modifica al citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n.385 del 1993, al fine di evitare che il tasso applicato dall'intermediario, qualora il soggetto richiedente abbia già ceduto un quinto dello stipendio, sia più alto del tasso medio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 125-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis*. Qualora il consumatore abbia già stipulato un contratto di credito per il quale ha ceduto un ammontare pari al quinto del proprio stipendio o salario, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, l'intermediario non può applicare un tasso superiore al tasso effettivo globale medio stabilito dalla Banca d'Italia ».

€ 1,00